

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 6 novembre 2024 - n. 16678

### Regolamento (UE) 2016/2031 - Procedura per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  
Visti:

- la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» come modificata dalla Legge Regionale 9 giugno 2020, n. 13, che a partire dal 1 gennaio 2021 ha trasferito in capo a Regione le funzioni in materia fitosanitaria prima esercitate da ERSAF e contestualmente ha previsto la possibilità di delegare a ERSAF compiti riguardanti i «controlli ufficiali» o «altre attività ufficiali» nell'osservanza delle condizioni del Regolamento n. 2017/625/UE;
- la delibera della Giunta regionale 18 luglio 2022, n. XI/6687 - Aggiornamento del tariffario per le prestazioni del servizio fitosanitario regionale;
- la circolare n. 4 del 1° febbraio 1994 - Modalità operative e criteri per la gestione del servizio di certificazione fitosanitaria;

Considerato pertanto, alla luce delle nuove disposizioni in materia, necessario definire le procedure operative per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione agli Operatori Professionali registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dall'art. 65, comma 1. del Regolamento (UE) 2016/2031;

Ritenuto, quindi:

- di approvare la «procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale

del presente atto;

- di abrogare contestualmente la circolare n. 4 del 1° febbraio 1994 - Modalità operative e criteri per la gestione del servizio di certificazione fitosanitaria;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di approvare la «procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione», di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare contestualmente la circolare di Regione Lombardia - Settore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca n. 4 del 1° febbraio 1994 - Modalità operative e criteri per la gestione del servizio di certificazione fitosanitaria;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Andrea Azzoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI DI ESPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE E PRE-ESPORTAZIONE

### 1. Oggetto e campo di applicazione

La presente procedura ha come scopo di definire le modalità operative per il rilascio dei **certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione** e di **pre-esportazione**, di seguito “certificati” per l’invio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, di seguito “merci”, destinati ad essere esportati verso Paesi Terzi.

I certificati sono rilasciati in conformità alle regole definite dalla Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV) riportate di seguito:

- l’ispezione e le altre attività necessarie alla preparazione dei certificati devono essere svolte dall’Organizzazione Nazionale per la Protezione dei Vegetali (NPPO), che per l’Italia è il Servizio fitosanitario;
- il rilascio dei certificati fitosanitari deve essere affidato a funzionari tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati dal Servizio fitosanitario;
- gli invii dei vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolarmente devono essere scortati da certificati fitosanitari conformi ai modelli ufficiali prodotti secondo le indicazioni riportate in allegato alla CIPV;
- ogni dichiarazione supplementare richiesta dovrà essere giustificata da un punto di vista tecnico; ciò significa che le dichiarazioni supplementari vanno riportate sui certificati qualora siano previste espressamente dalla normativa fitosanitaria del paese importatore.

### 2. Riferimenti normativi

- Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV);
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;
- ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;
- ISPM 7: Export certification system;
- ISPM 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites;
- ISPM 12: Guidelines for phytosanitary certificates;
- ISPM 15: Regulation of wood packaging material in international trade;
- ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO (2008);
- ISPM 32. Categorization of commodities according to their pest risk FAO (2009).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti definizioni:

**Piante vive e parti vive di piante:**

- a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
- b) frutti, in senso botanico;
- c) ortaggi;
- d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
- e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
- f) fiori recisi;
- g) rami con o senza foglie;
- h) alberi tagliati con foglie;
- i) foglie, fogliame;
- j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
- k) polline vivo e spore;
- l) gemme, occhi, talee, marze, innesti

**Prodotti vegetali:** prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.

Salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci.

**Impianto:** operazione di collocamento di piante in un substrato culturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione.

**Piante da impianto:** piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate.

**Altri oggetti:** materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato culturale.

**Autorità competente:** l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro o, se del caso, di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

**Lotto:** una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita

**Partita:** un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2017/625, di identico tipo, classe o descrizione.

**Operatore professionale:** un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

- a) impianto;
- b) riproduzione;
- c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
- d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
- e) messa a disposizione sul mercato;
- f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

**Operatore registrato:** un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2031/2016.

**Operatore autorizzato:** un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento (UE) 2031/2016.

**Prova:** esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli.

**Trattamento:** procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali.

**Misura fitosanitaria:** misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

**Controlli ufficiali:** si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del Regolamento (UE) 2017/625.

**Altre attività ufficiali:** si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del Regolamento (UE) 2017/625, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

**Certificato fitosanitario:** Certificato conforme al modello di certificati della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante.

**Certificazione fitosanitaria:** uso delle procedure fitosanitarie applicate per il rilascio del certificato fitosanitario.

**Disposizione fitosanitaria:** norma ufficiale per prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi da quarantena, o per limitare l'impatto economico di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, inclusa l'istituzione di procedure per la certificazione fitosanitaria.

**Certificazione ufficiale:** la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa.

**Certificatore:** qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa.

**Certificato ufficiale:** un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa.

**Attestato ufficiale:** qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa.

**Responsabile fitosanitario ufficiale:** una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del Regolamento (UE) 2017/625 e della normativa.

**Controllo documentale:** la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita.

**Controllo di identità:** un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

**Controllo fisico:** un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa.

**Transito:** lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori dell'UE, oppure da uno dei territori dell'UE ad un altro territorio dell'UE dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo.

**Trattamento:** procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali.

**Blocco ufficiale:** la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.

**Paesi comunitari:** Paesi appartenenti all'Unione Europea.

**Paesi terzi:** nazioni non appartenenti all'Unione Europea per i quali è richiesto il certificato fitosanitario<sup>1</sup>

**Ispettore fitosanitario:** funzionario della pubblica amministrazione al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale.

**Organismo nocivo:** qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per le piante o i prodotti vegetali.

**Organismo regolamentato:** un organismo da quarantena o un organismo regolamentato non da quarantena.

**Organismo regolamentato da quarantena:** un organismo di potenziale importanza economica per un'area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale.

**Organismo regolamentato non da quarantena:** un organismo non da quarantena la cui presenza interessa le piante destinate alla piantagione, con un impatto economicamente inaccettabile ed è pertanto regolamentato nel territorio dello Stato importatore.

**Dichiarazione addizionale:** dichiarazione che un paese importatore richiede che sia riportata su un certificato fitosanitario e che fornisce specifiche informazioni aggiuntive pertinenti alle condizioni fitosanitarie della spedizione.

**Merce:** un tipo di vegetale, o prodotto vegetale o altro articolo che viene trasportato per commercio o altro scopo.

**Spedizione:** una quantità di piante, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportata da un paese ad un altro e accompagnata, quando richiesto, da un singolo certificato fitosanitario (una spedizione può essere composta da una o più merci o lotti di merce).

**Spedizione in transito:** spedizione che passa attraverso un paese senza essere importata, e senza essere esposta in tale paese a contaminazione o a infestazione da parte di organismi nocivi. La spedizione non può essere suddivisa, combinata con altre spedizioni o avere modificato il suo imballaggio.

**Paese di origine:** Paese dove i vegetali sono stati coltivati o dove gli articoli regolamentati sono stati esposti per la prima volta alla contaminazione da parte di organismi nocivi.

**Devitalizzazione:** una procedura che rende le piante o i prodotti vegetali incapaci di germinare, crescere o di riprodursi ulteriormente.

**Permesso di importazione (Import permit):** documento ufficiale che autorizza l'importazione di una merce in accordo con i requisiti fitosanitari specifici.

**Ispezione ufficiale:** esame visivo delle piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per determinare se sono presenti organismi nocivi e/o per determinare la conformità alle normative fitosanitarie.

**Organizzazione Nazionale per la Protezione delle Piante (NPPO):** servizio ufficiale stabilito da un governo per assolvere alle funzioni specificate dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante.

**ISPM (International Standard for Phytosanitary Measures):** Norme Internazionali per le Misure Fitosanitarie

**Area esente da organismo nocivo (Pest free area):** area in cui non è presente uno specifico organismo nocivo come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, se del caso, tali condizioni sono ufficialmente mantenute.

**Luogo di produzione (Place of production):** qualsiasi luogo o gruppo di campi operanti come una sola unità di produzione agricola. Tale definizione può includere siti di produzione che si gestiscono separatamente per fini fitosanitari.

**Luogo di produzione esente da organismo nocivo (Pest free place of production):** luogo di produzione in cui, come dimostrato da evidenze scientifiche, non è presente uno specifico organismo nocivo e in cui, se del caso, tali condizioni sono ufficialmente mantenute per un periodo determinato.

---

<sup>1</sup> il certificato fitosanitario può essere richiesto per alcuni territori che, pur facendo parte di paesi comunitari, sono geograficamente molto distanti dal territorio dell'unione (es. isole Canarie, territori francesi d'oltremare etc.)

**Sito di produzione esente da organismo nocivo** (*Pest free production site*): una porzione definita di un luogo di produzione in cui, come dimostrato da evidenze scientifiche, non è presente uno specifico organismo nocivo e in cui, se del caso, tali condizioni sono ufficialmente mantenute per un periodo definito. Detto sito di produzione è gestito come unità separata, con le stesse modalità di un luogo di produzione esente da organismo nocivo.

**Praticamente esente** (*practically free*): di una partita, appezzamento, o luogo di produzione, senza organismi nocivi (o senza uno specifico organismo nocivo) in numeri o quantità eccedenti a quelli previsti, ed in linea con le buone pratiche colturali e di gestione impiegate nella produzione e commercializzazione della merce.

**Spedizione ri-esportata** (*Re-exported consignment*): spedizione che è stata importata in un paese da cui è successivamente esportata senza essere esposta a infestazione o contaminazione da parte di organismi nocivi. La spedizione può essere stata conservata, suddivisa, combinata con altre spedizioni o aver modificato l'imballaggio.

**Articolo regolamentato** (*Regulated article*): ogni vegetale, prodotto vegetale, luogo di conservazione, imballaggio, mezzo di trasporto, container, suolo e ogni altro organismo, oggetto o materiale capace di ospitare o diffondere organismi nocivi, per il quale si richiedono misure fitosanitarie, in particolare quando è coinvolto in trasporti internazionali.

#### 4. Requisiti necessari per poter richiedere i certificati

I soggetti che intendono richiedere un certificato devono:

- essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), salvo deroghe stabilite dal Servizio fitosanitario e consentite dalla norma;
- inoltrare la richiesta al Servizio fitosanitario, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo dalla data di partenza dei vegetali, attraverso l'applicativo "caronte" all'indirizzo: <https://caronte.ersaflombardia.it>. Nella richiesta devono essere riportati i seguenti dati:
  - nome, cognome, ragione sociale, indirizzo dell'esportatore;
  - nome, cognome, ragione sociale, indirizzo del destinatario;
  - paese di destino;
  - luogo di origine della merce;
  - mezzo di trasporto dichiarato (identificativo del mezzo di trasporto: es. nome della nave, numero identificativo del container, numero di targa del veicolo utilizzato per il trasporto);
  - punto di entrata nel paese di destinazione, se noto;
  - descrizione della merce (marchi distintivi, numero e tipo dei colli, denominazione botanica dei vegetali);
  - quantità espressa in KG, N. di pezzi, MC, a seconda della tipologia di vegetale oggetto della spedizione (è sempre obbligatorio indicare il peso netto della spedizione ai fini del calcolo della tariffa fitosanitaria);
  - luogo di controllo della merce;
  - n. di telefono e il nominativo della persona da contattare per programmare il controllo da parte del Servizio fitosanitario;
  - data e ora in cui è disponibile la merce per il controllo;
  - data e ora presunta di partenza della spedizione;
  - le informazioni relative a eventuali richieste di dichiarazioni addizionali previste dalla normativa fitosanitaria del Paese terzo importatore.
- versare i diritti obbligatori per i controlli all'esportazione cui all'art 79 del Regolamento UE 2017/625 e all'Allegato III del D.lgs. 19/2021 (tariffa fitosanitaria), e allegare copia dell'attestazione di pagamento nell'apposita sezione di caronte. L'importo e le modalità di pagamento sono indicati nel tab. "tariffa";
- rendere disponibile tutta la documentazione relativa la spedizione, in particolare:
  - fatture;
  - documenti di trasporto (ddt): polizza di carico per la merce spedita per via marittima (*bill of lading*), lettera di vettura aerea per la merce spedita per via aerea (AWB), lettera di vettura internazionale per le merci spedite via camion (CMR);

- passaporti delle piante;
- certificati di pre-esportazione;
- attestazione di pagamento della tariffa;
- copia della normativa fitosanitaria del paese importatore o copia dell'import permit qualora siano previste delle dichiarazioni aggiuntive da riportare sul certificato o in caso di richieste di certificati per le merci per cui la CIPV non ne prevede il rilascio.

Il Servizio fitosanitario si riserva la facoltà di rigettare le richieste incomplete e le richieste per le merci non soggette a certificazione fitosanitaria, sulla base delle norme internazionali, qualora non vi siano evidenze sulla reale necessità del certificato.

**Sono esonerati dalla registrazione al RUOP i privati cittadini che chiedono certificati per l'esportazione di merci destinati ad altri utilizzatori finali o per proprio conto.**

## 5. Tariffa fitosanitaria

Per il controllo delle merci finalizzato al rilascio dei certificati è previsto il pagamento dei diritti obbligatori per controlli all'esportazione (tariffa fitosanitaria), a carico dell'interessato, dell'esportatore o di un suo rappresentante, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2015/625 e dell'allegato III del D.lgs. 19/2021.

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di emissione del certificato allegando copia dell'attestazione di pagamento nell'apposita sezione dell'applicativo caronte. La tariffa non è rimborsabile salvo il caso in cui l'esportatore chieda, prima dell'ispezione delle merci da parte del Servizio fitosanitario, l'annullamento della richiesta.

La tariffa è calcolata secondo le seguenti modalità:

- |  |          |
|--|----------|
| a) per i controlli documentali per spedizione  | 7,00 €   |
| b) per i controlli di identità per spedizione  | 7,00 €   |
| c) per i controlli fitosanitari - per una quantità di merce equivalente al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile | 17,50 €  |
| d) per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione                          | 10,00 €  |
| e) prezzo massimo della tariffa  | 140,00 € |

Per spedizione di piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di

10,00 €

Il pagamento dell'importo della tariffa deve avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario a: Regione Lombardia - Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO, l'IBAN per il versamento: IT49 L030 6909 7901 0000 0300 093
- pagamento mediante PagoPA attraverso il portale pagamenti di Regione Lombardia al seguente link: <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/>

La causale del versamento deve riportare il capitolo di entrata e la motivazione del pagamento, come di seguito indicato: (M1 - Capitolo di entrata: n. 15046 - CONTROLLI EXPORT)

## 6. Erogazione del servizio

Le richieste per il rilascio dei certificati devono essere inoltrate al Servizio fitosanitario con almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la partenza della spedizione. Gli esportatori devono indicare nella richiesta:

- la data in cui la spedizione è disponibile per il controllo,
- il luogo dove è ubicata la merce e in cui è possibile effettuare il controllo,
- la data presunta di partenza della merce dal luogo in cui viene eseguito il controllo.

Esempio di calcolo dei 2 giorni lavorativi:

- le richieste inoltrate nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dopo le ore 12.00 saranno considerate inoltrate il primo giorno lavorativo successivo alla data di inoltrato;
- le richieste inoltrate il sabato, la domenica o in giornate festive saranno considerate inoltrate il primo giorno lavorativo successivo alla data di inoltrato.

I certificati sono rilasciati dal Servizio fitosanitario nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30;



- il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Il Servizio fitosanitario, su richiesta motivata degli operatori professionali inviata a mezzo PEC all'indirizzo: [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) con congruo anticipo può, qualora ne sussistano le condizioni, erogare il servizio al di fuori degli orari sopra indicati. In tal caso potrà essere applicata una tariffa oraria supplementare stabilita sulla base di uno specifico tariffario approvato dall'Ente.

## 7. Certificati fitosanitari

I certificati sono documenti ufficiali conformi al modello di certificato definito dalla CIPV, scortano i vegetali oggetto della spedizione e vanno presentati alle autorità competenti all'arrivo della merce nel paese importatore in originale. È ammessa la copia conforme certificata dall'Organizzazione Nazionale per la Protezione delle Piante (NPPO).

È possibile utilizzare i certificati fitosanitari in formato elettronico a condizione che:

- la modalità di rilascio così come la sicurezza siano accettabili da parte dei paesi importatori;
- le informazioni fornite siano conformi al modello corrispondente (o ai modelli corrispondenti);
- la finalità della certificazione prevista nella CIPV sia rispettata;
- l'identità dell'autorità che rilascia il certificato fitosanitario possa essere stabilita.

I certificati attestano che le spedizioni di merce regolamentata soddisfa le prescrizioni fitosanitarie stabilite dal Paese terzo importatore e devono contenere unicamente informazioni di natura fitosanitaria. Non devono contenere riferimenti alla salute umana o animale, ai residui di pesticidi o alla radioattività, né informazioni commerciali come le lettere di credito.

Nel caso in cui il Paese terzo richieda un riferimento incrociato tra i certificati e i documenti non correlati alla certificazione fitosanitaria (ad esempio lettere di credito, polizze di carico, certificati CITES), è possibile predisporre delle note che associano il certificato al codice di identificazione, al simbolo o ai numeri dei documenti pertinenti che richiedono un riferimento incrociato. Tali note dovrebbero essere utilizzate solo quando necessario e non sono considerate parte integrante dei certificati fitosanitari.

Per merci regolamentate si intendono:

- Piante, bulbi e tuberi, sementi destinate alla moltiplicazione, frutti e legumi, fiori recisi e rami e semi;
- prodotti vegetali che sono stati oggetto di una trasformazione nella misura in cui la natura di questi prodotti vegetali o la loro trasformazione presenti un rischio potenziale d'introduzione di organismi nocivi regolamentati (per esempio legno, cotone);
- altri articoli regolamentati per i quali è giustificato il rilascio dei certificati fitosanitari possono essere per esempio contenitori vuoti, veicoli (macchine e attrezzature agricole usate), organismi nocivi, nella misura in cui detti articoli rappresentano un potenziale rischio fitosanitario per il Paese importatore.

### 7.1. Compilazione dei certificati

I certificati devono essere compilati in ogni loro parte a macchina o in stampatello, essere perfettamente leggibili e privi di cancellature.

Tutti i campi del certificato devono essere compilati. Nel caso in cui un campo non sia compilato per mancanza di informazioni, purché tali informazioni non rientrino tra quelle obbligatorie, il campo deve essere annullato riportando la dicitura "NULLA" (NONE) o con una linea tratteggiata per impedire possibili aggiunte non autorizzate o la falsificazione del certificato.

Eventuali modifiche ai certificati che si rendano necessarie dopo la compilazione possono essere eseguite purché validate dallo stesso soggetto che ha emesso il certificato, qualora impossibilitato a emettere un nuovo certificato, mediante apposizione del timbro del Servizio fitosanitario, della data e della firma dell'ispettore in calce alle modifiche effettuate.

### 7.2. Prescrizioni particolari che possono essere richieste dai paesi importatori per la compilazione dei certificati

I Paesi importatori possono richiedere delle specifiche prescrizioni da rispettare nella compilazione dei certificati fitosanitari, tra cui:



- la lingua (i paesi possono chiedere che i certificati siano redatti in una determinata lingua tra le lingue ufficiali della FAO, preferibilmente in lingua inglese)
- il periodo di validità (i paesi importatori possono specificare i ritardi autorizzati per la consegna dopo l'ispezione e/o il trattamento, per la spedizione della merce dal paese di origine dopo la consegna, e per la validità del certificato)
- le modalità di redazione (i paesi possono chiedere che il certificato sia compilato a macchina o in modo leggibile a mano in stampatello)
- le unità di misura (i paesi possono chiedere che la descrizione della merce e le quantità siano dichiarate in unità specificate).

### 7.3. Certificati di esportazione

I certificati fitosanitari per l'esportazione vengono rilasciati dal Servizio fitosanitario quando espressamente richiesti dalla normativa fitosanitaria del paese terzo importatore su richiesta scritta da parte dell'operatore professionale e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'operatore professionale è registrato al RUOP, salvo deroghe stabilite dal Servizio fitosanitario;
- b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la merce destinata all'esportazione;
- c) le informazioni disponibili consentano al Servizio fitosanitario di certificare che la merce in questione sia conforme alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

Le informazioni possono essere acquisite attraverso:

- a) controlli ufficiali sulle merci nelle varie fasi della produzione/lavorazione/stoccaggio, campionamenti e prove effettuate sulla merce nel luogo di produzione;
- b) informazioni ufficiali sullo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, nel luogo di produzione, nella zona o paese di origine della merce in questione;
- c) passaporto delle piante che accompagna la merce in questione;
- d) il marchio per il materiale da imballaggio di legno;
- e) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione;
- f) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario qualora la merce in questione sia stata introdotta nel territorio dell'Unione da un paese terzo.

### 7.4. Certificati di riesportazione

I certificati fitosanitari per la riesportazione vengono rilasciati nel caso di merce originaria di un paese terzo introdotta nel territorio dell'Unione con un certificato fitosanitario.

Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato dal Servizio fitosanitario su richiesta dell'operatore professionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'operatore professionale è registrato al RUOP, salvo deroghe disposte dal Servizio fitosanitario;
- b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la merce oggetto della riesportazione;
- c) la merce rispetta le prescrizioni fitosanitarie del paese terzo importatore;
- d) è disponibile il certificato fitosanitario in originale emesso dal paese terzo di origine o di provenienza della merce, oppure una sua copia certificata. Tale documento va allegato al certificato fitosanitario per la riesportazione;
- e) la merce in questione non è stata coltivata, prodotta o trasformata per modificarne la natura dopo la sua introduzione nel territorio dell'Unione;
- f) la merce in questione non è stata esposta a rischi di infestazione o contaminazione da organismi nocivi da quarantena od organismi nocivi regolamentati non da quarantena per il paese importatore durante la permanenza in deposito nello Stato membro;
- g) è stata mantenuta l'identità della merce in questione.

### 7.5. Certificati di pre-esportazione

I certificati di pre-esportazione vengono rilasciati dal Servizio fitosanitario nel caso in cui vi è la necessità di fornire delle informazioni di natura fitosanitaria, non contemplata dal passaporto delle piante o per merci per le quali non è previsto il rilascio del passaporto, tra lo Stato membro in cui le merci sono state coltivate,

prodotte, immagazzinate o trasformate e lo stato membro destinatario delle merci che le esporterà verso un Paese terzo e per cui vi è la necessità di rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione.

I certificati di pre-esportazione possono essere rilasciati anche nel caso di scambio di merce tra le diverse regioni italiane qualora tale merce sia oggetto di esportazione verso un Paese terzo che richiede un certificato fitosanitario.

Il certificato di pre-esportazione certifica la conformità delle merci ai requisiti fitosanitari del paese terzo importatore e in particolare:

- a) l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi;
- b) l'origine delle merci riferito a un sito di produzione, luogo di produzione o zona specifica;
- c) lo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine delle merci;
- d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuate sulle merci;
- e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle merci;

Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, su richiesta dell'operatore professionale registrato al RUOP, dall'autorità competente dello Stato membro o dal competente Servizio fitosanitario regionale in cui le merci sono state coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate.

Il certificato di pre-esportazione accompagna le merci durante lo spostamento nel territorio dell'Unione Europea, può essere rilasciato anche nel caso di merci che hanno lasciato i siti dell'operatore professionale, a condizione che siano state effettuate le ispezioni e, qualora previsto, il campionamento prima della partenza delle stesse e i risultati sono conformi ai requisiti fitosanitari richiesti dal paese terzo.

Le richieste dei certificati di pre-esportazione devono pervenire al Servizio fitosanitario in forma scritta, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, trasmesse a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo: [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it), indicando:

- il motivo della richiesta;
- il numero di piante per specie botanica o la quantità di merce (peso netto, n. colli) per cui viene chiesto il certificato di pre-esportazione;
- il destinatario della merce (ragione sociale dell'operatore professionale, numero di registrazione al RUOP, Stato membro dell'Unione Europea);
- il Paese terzo in cui verrà esportata la merce.

## 8. Istruzione per la compilazione dei certificati

### 8.1. Certificati di esportazione

**Box 1)** Nome e indirizzo dell'esportatore (obbligatorio)

Questa informazione permette di identificare l'origine della partita e consente di risalire all'esportatore.

Nel caso in cui l'esportatore sia una società internazionale domiciliata all'estero deve essere indicato nel box 1 il nominativo e l'indirizzo dell'agente o dello spedizioniere avente sede in regione Lombardia. È possibile riportare sul certificato entrambi i nominativi.

**Box 2)** N. certificato (obbligatorio, prestampato sui certificati emessi dalla Zecca dello Stato su indicazione del Servizio Fitosanitario Centrale).

È il numero di identificazione del certificato, numero univoco e consente la registrazione dei certificati e la tracciabilità in caso rifiuto o respingimento della spedizione.

**Box 3)** Nome e indirizzo del destinatario (obbligatorio)

Nome e indirizzo devono essere sufficientemente dettagliati per consentire all'NPPO del paese importatore di identificare il destinatario.

**Box 4)** Organizzazione per la protezione delle piante che rilascia il certificato (**ITALY** prestampato sul certificato) (obbligatorio).

Organizzazione per la protezione delle piante a cui sono destinate le merci (paese importatore) (obbligatorio).

Se la spedizione transita in un paese in cui è previsto il certificato, ma è destinata in un altro paese vanno garantiti i requisiti di importazione previsti da ciascun paese. Nel caso in cui la spedizione sia importata da un Paese terzo e riesportata in un altro Paese terzo, i nomi di entrambi i paesi possono essere riportati in questo campo.

**Box 5) Luogo d'origine (obbligatorio)**

Indica il luogo in cui la partita è stata esposta a rischio fitosanitario, dove è stata probabilmente esposta a possibili infestazioni o contaminazioni da parassiti. Normalmente questo è il luogo in cui è stata coltivata/prodotta.

Se una merce viene spostata da un luogo di produzione ad un altro luogo, lo stato fitosanitario può cambiare. In questo caso per i certificati fitosanitari la nuova posizione può essere considerata come il luogo di origine.

In casi particolari la partita può avere più di un luogo di origine, come ad esempio per le partite di sementi miste che hanno più di un paese di origine. In tal caso è necessario indicare tutti i luoghi di origine.

Nel caso in cui il paese importatore richieda come requisito particolare che la merce provenga da un'area indenne per un particolare organismo nocivo il nome dell'area indenne deve essere indicata in modo sufficientemente dettagliato in questa sezione.

**Box 6) Mezzo di trasporto dichiarato (non obbligatorio)**

Deve essere indicato il mezzo di trasporto utilizzato (es.: nave, camion, aereo, treno) per la spedizione e, se del caso, deve essere riportata l'identificazione del mezzo (n. targa del veicolo, n. del volo, n. identificativo della nave etc.).

Tipologie di trasporto codificate:

- Trasporto aereo - by air
- Trasporto navale – by sea
- Trasporto stradale – by road
- Trasporto postale – by mail
- Trasporto ferroviario: by rail
- Trasporto a mano – passeggero - carried by hand

**In caso di mancata compilazione, il campo deve essere annullato.**

**Box 7) Punto di ingresso dichiarato (non obbligatorio)**

Si tratta del primo punto di arrivo nel paese extra UE di destinazione. In caso di transito verso un altro paese extra UE va indicato il punto di ingresso del paese di destinazione.

In caso di mancata compilazione, il campo deve essere annullato.

**Box 8) Marchi di riconoscimento (obbligatorio)**

- marchi di riconoscimento: marchi distintivi, (etichette e marchi) della spedizione possono essere riportati in questa sezione o su un allegato al certificato;
- numero e natura dei colli: informazioni che servono all'NPPO del paese importatore di identificare la spedizione;
- denominazione del prodotto: descrizione della merce, categoria dei vegetali (es.: frutta, vegetali destinati alla piantagione, etc.). Possono essere utilizzati anche dei codici internazionali al fine di facilitare l'identificazione della spedizione (per esempio i codici doganali).
- denominazione botanica dei vegetali: informazioni per l'identificazione botanica dei vegetali. Deve essere riportato, quando previsto, almeno il genere botanico della merce oggetto della spedizione.

**Box 9) Quantità dichiarata (obbligatorio)**

Quantità (n. pezzi, kg, mc, a seconda della tipologia di vegetale oggetto della spedizione).

**Box 10) Certificazione relativa ai vegetali oggetto della spedizione**

Nel caso dei certificati di esportazione il box è precompilato e riporta informazioni relative a requisiti minimi che devono essere garantiti.

I certificati di riesportazione prevedono dei campi obbligatori da compilare a cura dell'Ispettore fitosanitario che li rilascia, in relazione a:

- Paese di origine o di provenienza dei vegetali;
- n. del certificato di origine;
- tipo di documento allegato (occorre indicare se il documento allegato è in originale o in copia conforme certificata);
- tipo di imballaggio (occorre indicare se la merce oggetto della spedizione è re-imballata, nell'imballaggio di origine o in nuovi imballaggi);
- tipo di controllo eseguito (occorre indicare se il certificato è rilasciato sulla base del certificato originario, o sulla base di un'ispezione supplementare).

**Box 11) Dichiarazione supplementare**

Le dichiarazioni supplementari si rendono obbligatorie quando la merce oggetto della spedizione deve soddisfare particolari requisiti richiesti dalla normativa fitosanitaria del paese importatore e che non sono già garantiti dal certificato.

Un particolare esempio di dichiarazione supplementare da riportare obbligatoriamente nel box 11 riguarda il caso in cui si rende necessario escludere la presenza di particolari organismi nocivi (ON) a seguito delle analisi ufficiali; in tal caso nella dichiarazione supplementare va evidenziato che la merce è stata oggetto di analisi ufficiali e le dichiarazioni possono essere emesse solo a seguito di un rapporto di prova da parte di laboratorio ufficiale che attesti l'assenza dell'organismo nocivo richiesto dal paese importatore.

Esempio di compilazione: *"The plants are originating from a place of production known free from pest/ The plants are originating from free area for ....., and during their cycle vegetative have not been observed symptoms of pest"*.

**Box (dal 12 al 17)**

Devono essere riportati i dati relativi a eventuali trattamenti effettuati sulla merce oggetto della spedizione. In sede di controllo l'incaricato deve acquisire la documentazione relativa al trattamento effettuato da tenere agli atti. Se i campi non vengono compilati vanno comunque annullati.

Nel caso in cui le informazioni relative al trattamento non possono, per n. di caratteri, essere riportate negli appositi spazi del certificato è possibile redigere un allegato in cui sono dettagliati i trattamenti eseguiti.

**Box 18) (obbligatorio)**

- Luogo di rilascio del certificato;
- data di rilascio;
- nome e firma del funzionario autorizzato;
- timbro del Servizio fitosanitario.

**8.2. Certificato di riesportazione.**

Le sezioni del certificato fitosanitario per la riesportazione corrispondono a quelle del certificato per l'esportazione, eccetto la sezione relativa alla certificazione. In questa sezione il NPPO indica, barrando la casella appropriata:

- se il certificato deve essere accompagnato dal certificato fitosanitario originario o da una sua copia certificata;
- se la spedizione è stata riconfezionata o meno;

- se gli imballaggi sono originari o nuovi;
- se si è effettuata una ispezione addizionale.

Lo standard ISPM n. 7 (sistema di certificazione per l'esportazione) contiene le direttive concernenti la necessità di ispezione addizionale.

Se la spedizione viene frazionata e le spedizioni risultanti si esportano separatamente, queste devono essere accompagnate da distinti certificati fitosanitari per la riesportazione e dalle copie certificate del certificato fitosanitario originale.

#### **8.2.1. Condizioni per il rilascio di un certificato di riesportazione.**

Quando una spedizione è importata in un Paese, poi esportata in un altro Paese, il NPPO dovrà rilasciare un certificato fitosanitario per la riesportazione. Il NPPO deve rilasciare solamente un certificato per la riesportazione di una spedizione importata, se il NPPO ritiene che sia stata rispettata la legislazione del paese importatore. La certificazione di riesportazione deve essere fatta se la spedizione è stata immagazzinata, divisa, combinata con altre spedizioni o riconfezionata, sempre che non sia stata esposta a contaminazione o infestazione di organismi nocivi. Il certificato fitosanitario originale o una copia certificata dovrà accompagnare la spedizione.

#### **8.2.2. Condizioni per il rilascio di un certificato fitosanitario per una spedizione importata.**

Se la spedizione è stata esposta a una potenziale infestazione o contaminazione di organismi nocivi, o ha perso la sua integrità o identità o ha subito un processo di trasformazione per mutare le sue caratteristiche, il NPPO dovrà rilasciare un certificato fitosanitario di esportazione e non un certificato fitosanitario per la riesportazione. Il paese di origine dovrà essere indicato nel certificato fitosanitario. Il NPPO deve avere la sicurezza che la spedizione sia conforme alla normativa dei paesi importatori.

Nel caso di una spedizione costituita da piante da impianto e le piante sono state ricoltivate per un determinato periodo (per periodo di coltivazione in generale si intende una stagione di crescita o più) si può considerare che la spedizione abbia cambiato il suo paese di origine.

### **8.3. Certificati di pre-esportazione**

#### **Box 1) Certificato pre-esportazione**

N. certificato (obbligatorio, prestampato sui certificati emessi dalla Zecca dello Stato su indicazione del Servizio Fitosanitario Centrale)

*Il presente documento è rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro, in conformità del [regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] e su richiesta di un operatore professionale, al fine di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE l'avvenuta applicazione di determinate procedure fitosanitarie.*

**Box 2)** Nome dello Stato membro di origine e nome dell'autorità competente che rilascia la dichiarazione [e, se richiesto, logo dell'autorità competente di origine].

#### **Box 3) Operatore professionale**

Vanno inseriti i riferimenti dell'operatore professionale che ha prodotto le merci oggetto di esportazione

#### **Box 4) Descrizione della merce**

Riportare i dati in dettaglio della merce oggetto di esportazione (denominazione botanica, eventuali marchi distintivi, etc.)

#### **Box 5) Quantità dichiarata (Kg. n. pezzi, mc)**

#### **Box 6) La partita descritta sopra:**

(le caselle delle opzioni applicabili (da A a G) sono da contrassegnare in associazione alle informazioni della sezione specifiche dell'organismo nocivo)

- è conforme alle prescrizioni specifiche del regolamento dell'Unione Europea relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante: [elencare il numero di pubblicazione dell'atto di esecuzione pertinente (per la partita in oggetto) adottato ai sensi dell'articolo 1 e l'alternativa applicabile delle fila di prescrizioni specifiche di cui è certificato il rispetto.]
- è stata oggetto di ispezione secondo una opportuna procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura] ed è risultata indenne da (A)
- è stata oggetto di ispezione in conformità ad un'opportuna procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura] ed è risultata indenne da (B)
- proviene da un campo ufficialmente riconosciuto come indenne da (C)
- proviene da un sito di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (D)
- proviene da un luogo di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (E)
- proviene da un'area ufficialmente riconosciuta come indenne da (F)
- proviene da un paese ufficialmente riconosciuto come indenne da (G)

**Specifiche dell'organismo nocivo e identificazione del campo/del sito di produzione/dell'area (con riferimento, se del caso, alle caselle da A a G di cui sopra).**

**Box 7)** Altre informazioni ufficiali: (relative, per esempio, alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al trattamento della partita ecc.).

**Box 8)** Luogo di rilascio, Contatti (telefono/e-mail/fax), Data.

**Box 9)** Nome e firma del funzionario autorizzato, (Timbro dell'autorità competente).

## 9. Allegati ai certificati fitosanitari

Gli allegati ai certificati fitosanitari sono limitati ai casi in cui non ci sia sufficiente spazio nel certificato per poter inserire tutte le informazioni richieste. Su ogni allegato contenente informazioni fitosanitarie, le seguenti informazioni devono corrispondere a quelle riportate sul certificato: numero del certificato, data di rilascio, la firma dell'ispettore, timbro del Servizio fitosanitario.

Gli allegati non possono contenere informazioni aggiuntive rispetto a quelle che sarebbero state inserite nel certificato fitosanitario in presenza di spazio sufficiente.

In presenza di allegati, nel box 11 del certificato deve essere riportato il riferimento al numero di allegati prodotti e che gli stessi sono parte integrante e sostanziale dello stesso certificato, ovvero va riportata la dicitura in inglese: *"see attachment integral part of this certificate"*.

Se l'allegato è composto da più pagine, le pagine devono essere numerate e il numero di pagine che compongono l'allegato deve essere indicato sul certificato.

Altri documenti, come i certificati CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), possono accompagnare la partita insieme ai certificati.

Tali documenti, tuttavia, non devono essere considerati allegati dei certificati, né devono essere menzionati sui certificati.

## 10. Validità del certificato

Il Servizio fitosanitario del paese di esportazione o riesportazione può decidere di limitare la durata di validità dei certificati dall'emissione al momento dell'esportazione.

Il periodo di validità deve tenere conto della probabilità di rischio di infestazione o di contaminazione della spedizione prima dell'esportazione o della riesportazione. Il rischio può essere influenzato dagli imballaggi (cartone sigillate o imballaggio sciolto), dall'ambiente di stoccaggio (all'aperto o chiuso), dal tipo di merce e dal tipo trasporto, dal periodo dell'anno e dal tipo di organismo nocivo.

Salvo diversa indicazione, il periodo di validità dei certificati è di 14 giorni, calcolati dalla data di emissione dei certificati alla data di partenza della spedizione dal Paese esportatore.

È possibile in alcuni casi (es. carico su nave con partenza differita) emettere i certificati dopo la data di partenza della merce dal sito di ispezione, a condizione che l'ispezione sia stata effettuata precedentemente alla

partenza. In tal caso, nel box 11 “dichiarazioni supplementari” del certificato dovrà essere indicato che il controllo è stato effettuato prima della partenza della merce e riportata la data dell’ispezione (“*The goods have been inspected on*”... la merce è stata ispezionata il...(giorno mese anno) (vedi ISPM12).

### 11. Cause di annullamento o diniego di emissione dei certificati

I paesi importatori possono annullare, rifiutare o chiedere informazioni supplementari nei casi in cui i certificati risultano:

- illeggibili;
- incompleti;
- con termine di validità decorso o non rispettato;
- recanti modifiche o cancellature non validate;
- recanti informazioni contraddittorie o incoerenti;
- utilizzo di modelli di certificati diversi dai modelli ufficiali;
- rilasciati per prodotti vietati;
- copie prive di certificazione di conformità;

In questi casi le autorità del Paese che hanno rilasciato i certificati saranno tempestivamente informate del motivo dell’annullamento o del diniego.

L’Organizzazione Nazionale per la Protezione dei Vegetali (ONPV) del paese esportatore adatterà, se lo ritiene necessario, misure correttive e predisporrà sistemi di vigilanza e di sicurezza al fine di garantire che i certificati fitosanitari rilasciati siano affidabili.

### 12. Certificati fraudolenti

I certificati sono considerati fraudolenti nei casi seguenti:

- utilizzo di modelli non autorizzati dall’NPPO;
- rilasciati con timbri non autorizzati dall’NPPO;
- rilasciati da persone, organizzazioni o altre istanze non autorizzate dall’NPPO;
- contengono informazioni errate o che possono indurre doppi sensi.

### 13. Sostituzione dei certificati

La sostituzione di un certificato può essere effettuata nei seguenti casi:

- certificato smarrito: l’esportatore deve inoltrare richiesta attraverso l’applicativo “caronte” di emissione di un nuovo certificato in sostituzione di quello smarrito. Il Servizio fitosanitario provvederà a emettere un nuovo certificato in cui comparirà la dicitura: “Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n. ... del ...”/“This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificates n. .... issued on ....”
  - L’importo della tariffa fitosanitaria per l’emissione del nuovo Certificato è di 7,00 €;
- certificato scaduto: l’esportatore deve inoltrare al Servizio fitosanitario una nuova richiesta attraverso l’applicativo “caronte” e restituire il certificato scaduto. Il Servizio fitosanitario provvederà, a seguito ad una nuova ispezione della merce, a emettere un nuovo certificato.
  - L’importo della tariffa fitosanitaria per l’emissione del nuovo certificato in sostituzione di quello scaduto è pari al totale dell’importo calcolato dall’applicativo “caronte”.
- certificato errato per errata compilazione da parte dell’esportatore:
  - **per merce non ancora spedita:** l’esportatore deve inoltrare al Servizio fitosanitario una nuova richiesta attraverso l’applicativo “caronte” e restituire il certificato errato. Il Servizio fitosanitario provvederà a emettere un nuovo certificato.  
**L’importo della tariffa fitosanitaria per l’emissione del nuovo certificato è pari a 7,00 € se gli errori non riguardano la quantità e la tipologia della merce oggetto della spedizione. Nel caso in cui siano variate le specie e le quantità sarà necessaria una nuova ispezione e l’esportatore dovrà pagare la tariffa per l’intero importo calcolato dall’applicativo “caronte”.**
  - **Per merce già spedita:** l’esportatore deve inoltrare richiesta attraverso l’applicativo “caronte” di



emissione di un nuovo certificato in sostituzione di quello errato. Il Servizio fitosanitario provvederà a emettere un nuovo certificato in cui comparirà la dicitura: "Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n. ... del ..."/"This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificates n. .... issued on ....."

**L'importo della tariffa fitosanitaria per l'emissione del nuovo certificato è pari a 7,00 € se gli errori non riguardano la quantità e la tipologia della merce oggetto della spedizione.**

**Nel caso in cui siano variate le specie e le quantità il Servizio fitosanitario rigetterà la richiesta e non verrà rilasciato un nuovo certificato.**

- **certificato errato per errore da parte del Servizio fitosanitario:** il Servizio fitosanitario provvederà a emettere un nuovo certificato senza alcun onere per la ditta esportatrice. Se la merce non è stata spedita il certificato errato dovrà essere restituito. In caso contrario, il nuovo certificato riporterà la dicitura: "Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n. ... del ..."/"This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificates n. .... issued on ....."

#### 14. Mercì per i quali è previsto il rilascio dei certificati

Le mercì di seguito indicate, elencate all'art. 2 del Reg. 2016/2031, sono soggette a certificazione export se destinate ad un Paese terzo, esclusa la Svizzera:

- 1) «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
  - a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
  - b) frutti, in senso botanico;
  - c) ortaggi;
  - d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
  - e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
  - f) fiori recisi;
  - g) rami con o senza foglie;
  - h) alberi tagliati con foglie;
  - i) foglie, fogliame;
  - j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
  - k) polline vivo e spore;
  - l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;
- 2) «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono rappresentare un rischio per la diffusione di organismi nocivi da quarantena.

Salvo disposizioni contrarie il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
  - b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
  - c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
  - d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di mercì;
- 3) «altri oggetti»: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.

#### 15. Procedura per i controlli ufficiali

I controlli finalizzati al rilascio dei certificati sono eseguiti dal personale del Servizio fitosanitario. L'operatore professionale deve mettere a disposizione del personale incaricato dei controlli l'intera spedizione che sarà

oggetto dell'esportazione. La merce deve essere posizionata in un'apposita area dedicata, ben identificata, separata da eventuale altra merce presente nella stessa area e facilmente ispezionabile.

I controlli ufficiali hanno lo scopo di verificare:

- a. che vi sia corrispondenza tra la documentazione che scorta la merce e le informazioni riportati nella notifica presentata dall'esportatore e che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria del paese importatore e dalle norme internazionali che definiscono le regole in materia di rilascio dei certificati (**controllo documentale**);
- b. che vi sia corrispondenza tra la merce notificata attraverso la richiesta e la merce oggetto della spedizione sia per quanto riguarda le specie che le quantità (**controllo di identità**);
- c. che la merce oggetto della spedizione sia conforme ai requisiti fitosanitari del paese importatore, compresi gli imballaggi che li contengono e, se del caso, i veicoli di trasporto (**controllo fisico**).

### 15.1. Controllo documentale

Il controllo documentale è la prima fase del controllo e riguarda:

- le fatture e ogni altro documento che scorta la merce oggetto della spedizione le cui informazioni devono essere in linea con quanto riportato nella richiesta inviata al Servizio fitosanitario da parte dell'esportatore.

La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del certificato, secondo le indicazioni previste dallo standard internazionale ISPM 12 FAO, i dati inseriti nella richiesta devono essere in linea con la tipologia di merce oggetto della spedizione.

- ogni altro documento relativo ai vegetali oggetto della spedizione quali:
  - documenti di trasporto (ddt);
  - passaporti;
  - certificati di pre-esportazione, nel caso di merci originarie di un altro paese dell'UE o di un'altra regione;
  - certificati di analisi se presenti e se richiesti dal Paese importatore;
  - certificati fitosanitari originali, nel caso di vegetali originari da paesi terzi;
  - certificati relativi a trattamenti eseguiti sulla merce, se presenti e se richiesti dal Paese importatore.

Tale documentazione è necessaria ai fini della verifica dei requisiti fitosanitari su merci originarie da territori diversi dal luogo di rilascio del certificato, che devono essere garantiti dai Servizi che hanno effettuato i controlli fisici ufficiali.

- l'attestazione di pagamento della tariffa.

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato prima dell'inoltro della richiesta di emissione del certificato e va allegata alla richiesta nell'apposita sezione.

L'incaricato per il rilascio del certificato deve verificare che l'importo versato corrisponda all'importo dovuto;
- verifica dello stato fitosanitario del sito di produzione, luogo di produzione, area o paese di origine, in riferimento agli organismi nocivi da quarantena per il Paese importatore;
- eventuali ulteriori informazioni da acquisire e verificare nel caso di rilascio dei certificati per l'esportazione di:
  - **sementi:**
    - informazioni relative al lotto di produzione;
    - informazioni sull'autocontrollo condotto da parte della ditta sementiera per garantire i requisiti fitosanitari dei luoghi di stoccaggio delle sementi;
    - informazioni sui controlli in campo condotti dal Servizio fitosanitario territorialmente competente nel corso della stagione vegetativa compresi gli eventuali esiti delle analisi di laboratorio;
  - **veicoli e mezzi agricoli/forestali usati:**
    - attestazione di radiazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli con targa nei casi di:

- vendita del veicolo;
- trasferimento definitivo del mezzo.

Se il controllo documentale si conclude con **esito favorevole**, avviene la fase successiva del controllo di identità.

Se il controllo documentale si conclude con **esito non favorevole**, l'incaricato del Servizio fitosanitario provvede a restituire la richiesta al mittente attraverso l'applicativo "caronte", indicando nell'apposito campo le motivazioni del diniego.

#### Casi di non conformità al controllo documentale

- mancata corrispondenza tra quanto dichiarato nella richiesta e quanto riportato sui documenti che scortano la spedizione;
- assenza della certificazione di avvenuto trattamento, se richiesto dal paese importatore;
- assenza della documentazione comprovante l'effettiva necessità di emissione del certificato nel caso di merci per le quali le norme internazionali non ne prevedono l'emissione;
- mancanza delle informazioni necessarie alla corretta compilazione del certificato;
- impossibilità di ispezionare la merce o nel caso di merce già spedita alla data di inoltro della richiesta del certificato;
- richiesta di un certificato per merce destinata ad un soggetto che risiede nel territorio dell'UE, ad eccezione dei vegetali destinati ai territori d'oltremare.

#### 15.2. Controllo di identità

Il controllo di identità viene eseguito allo scopo di:

- verificare la corrispondenza tra le merci dichiarate in sede di compilazione della richiesta e le merci oggetto della spedizione;
- verificare la corrispondenza di eventuali marchi distintivi che identificano la spedizione;
- verificare la corrispondenza tra quantità dichiarata e quantità oggetto della spedizione;
- identificare i mezzi di trasporto o i contenitori utilizzati per la spedizione;
- verificare l'eventuale presenza di merci di vietata introduzione nel paese importatore

Se il controllo di identità si conclude con **esito favorevole** avviene la fase successiva del controllo fisico.

Se il controllo di identità si conclude con **esito non favorevole**, l'incaricato del Servizio fitosanitario provvede a restituire la richiesta al mittente attraverso l'applicativo "caronte", indicando nell'apposito campo le motivazioni del diniego.

#### Casi di non conformità al controllo di identità

- impossibilità a controllare la merce oggetto della spedizione;
- impossibilità a identificare le merci oggetto della spedizione;
- presenza di merci diverse rispetto a quelle dichiarate sul certificato;
- presenza di merci di vietata importazione per il paese importatore.

#### 15.3. Controllo fisico

Il controllo fisico ha lo scopo di:

- accertare che le merci oggetto della spedizione non presentino organismi nocivi da quarantena per il paese importatore o sintomi riconducibili a organismi nocivi da quarantena;
- accertare che le merci oggetto della spedizione siano state prodotte nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria del paese importatore;

### 15.3.1. Procedura per il controllo fisico

Le merci oggetto della spedizione devono essere ispezionate su un campione rappresentativo dell'intera spedizione, individuato sulla base delle procedure di calcolo stabilite dallo Standard ISPM 31 FAO.

Nel caso in cui la spedizione sia costituita da più partite e ciascuna partita sia costituita da merci di diversa tipologia, il calcolo per individuare l'unità da sottoporre al controllo fisico deve essere effettuato per ogni singola partita e per ogni singola tipologia di merce e il controllo va eseguito su tutti i campioni di riferimento ottenuti sulla base dell'ISPM 31 FAO.

Qualora la spedizione sia sostenuta da imballaggi in legno, gli imballaggi devono essere altresì oggetto di controllo. Gli imballaggi in legno devono comunque essere conformi alle regole previste dall'ISPM 15 FAO.

L'incaricato del Servizio fitosanitario provvede a effettuare un controllo visivo dettagliato di tutte le unità campionarie per accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena per il paese importatore o di loro sintomi.

Se ritenuto necessario o se previsto dalla normativa fitosanitaria del paese importatore, l'incaricato del Servizio fitosanitario provvede nel corso dell'ispezione a prelevare dei campioni ufficiali per le analisi di laboratorio.

Nel caso di prelievo campioni, la spedizione sarà oggetto di misura ufficiale di "Quarantena" con sospensione dell'iter di emissione del certificato fino a conclusione delle analisi di laboratorio. L'emissione del certificato potrà avvenire solo a seguito rapporto di prova con esito favorevole.

Il costo per il prelievo dei campioni ufficiali da sottoporre ad analisi e delle stesse analisi è a carico del proprietario della merce, l'importo è stabilito sulla base di tariffari ufficiali approvati.

Il campionamento va eseguito sempre su un'unica aliquota secondo le procedure definite dal laboratorio di analisi. Il titolare della merce ha facoltà di assistere alle analisi di laboratorio.

Se il controllo fisico si conclude con esito **favorevole** si procede con il rilascio del certificato di esportazione e di riesportazione.

Se il controllo fisico si conclude con **esito non favorevole**, l'incaricato del Servizio fitosanitario provvede a restituire la richiesta al mittente attraverso l'applicativo "caronte", indicando nell'apposito campo le motivazioni del diniego.

#### Casi di non conformità al controllo fisico

- presenza di organismi nocivi;
- presenza di sintomi sospetti riconducibili a organismi nocivi;
- esito non favorevole degli esami ufficiali condotti dal laboratorio sui campioni prelevati in sede di ispezione;
- mancanza dei requisiti fitosanitari previsti dalla normativa fitosanitaria del paese importatore.

Nel caso in cui sulle merci oggetto della spedizione venga accertata la presenza di un organismo nocivo da quarantena, l'incaricato del Servizio fitosanitario provvede a disporre una misura fitosanitaria idonea a impedirne la diffusione.

## 16. Controlli da effettuare nel caso di rilascio dei certificati per la riesportazione

Prima di rilasciare un certificato fitosanitario per la riesportazione, l'incaricato deve:

- a) esaminare il certificato fitosanitario originale che accompagnava la partita (nel caso venga presentata la copia conforme all'originale, sulla stessa dovrà essere apposta una marca da bollo di 16,00 euro con timbro e firma da parte del funzionario che ha autenticato il documento);
- b) verificare che la merce oggetto della spedizione sia effettivamente corrispondente alla merce indicata sul certificato di origine;
- c) verificare se la merce è nell'imballo originale, oppure in un nuovo imballo, oppure è stata riconfezionata. Nel caso sia stato sostituito l'imballo o nel caso venga accertato un possibile rischio fitosanitario, l'incaricato deve necessariamente effettuare un'ulteriore ispezione per verificare che

siano garantiti i requisiti fitosanitari, in caso contrario non è obbligatorio effettuare il controllo fisico della merce;

- d) verificare se i requisiti fitosanitari richiesti dal paese importatore sono soddisfatti dal certificato fitosanitario originale, nel caso in cui non siano garantiti, procedere con eventuali possibili azioni per garantire i requisiti richiesti (es. campionamento, trattamenti). In tal caso, il controllo fisico della merce prima del rilascio del certificato è obbligatorio. Nel caso in cui la merce non sia idonea a soddisfare i requisiti previsti dal paese importatore, l'incaricato deve restituire la richiesta con il diniego dell'emissione del certificato.

Le eventuali dichiarazioni addizionali già presenti sul certificato di origine non devono essere riportate nei certificati fitosanitari di riesportazione, se soddisfano i requisiti del Paese importatore.

Il certificato fitosanitario originale o la sua copia conforme devono accompagnare la spedizione unitamente al certificato fitosanitario di riesportazione.

### **17. Rilascio di certificati fitosanitari per merci diverse da quelle elencate al punto 14.**

Nel caso delle merci diverse da quelle elencate nel precedente punto 14, che hanno subito particolari lavorazioni o trasformazioni complesse, quali:

- alimenti: caffè tostato, lievito, farine, riso parboiled, riso pilato, prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana o animale confezionate all'origine, mangimi di origine vegetale, spezie, etc.;
- legname in piccole placche inferiore a 6 mm di spessore e prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno (compensati e truciolari);
- legname lavorato e trattato utilizzato per la produzione di mobili, parquet, porte;
- concimi o ammendanti di origine vegetale, etc.;

il certificato viene rilasciato solo nei casi in cui è espressamente richiesto dalla normativa fitosanitaria del paese importatore.

L'operatore professionale che richiede l'emissione del certificato deve:

- inoltrare la richiesta al Servizio fitosanitario, tramite l'applicativo caronte;
- effettuare il pagamento dei diritti obbligatori per i controlli e allegare copia dell'attestazione di pagamento alla richiesta. L'importo viene calcolato direttamente dall'applicativo caronte;
- fornire al Servizio fitosanitario la seguente documentazione:
  - o copia della normativa fitosanitaria del paese importatore in una delle lingue ufficiali dell'UE, da cui si evince l'obbligatorietà di emissione del certificato fitosanitario per la merce oggetto di esportazione; **oppure**
  - o copia dell'Import Permit (permesso di importazione) rilasciato dalla competente autorità del paese importatore tradotto in una delle lingue ufficiali dell'UE; **oppure**
  - o richiesta ufficiale da parte dell'Autorità fitosanitaria del paese importatore in cui viene espressamente indicata la necessità del certificato per la merce oggetto della spedizione.

Il Servizio fitosanitario eseguirà, preliminarmente al rilascio del certificato, il controllo documentale, il controllo di identità e il controllo fitosanitario; quest'ultimo terrà in considerazione, nel caso di particolari tipologie merceologiche, quali le derrate alimentari, dell'eventuale presenza di un piano di gestione dei rischi fitosanitari che includa:

- la presenza di installazioni fisiche che impediscono l'ingresso nei magazzini e nelle aree di lavorazione di insetti delle derrate (es. reti antinsetto alle finestre e doppie porte);
- la presenza di sistemi di monitoraggio degli insetti delle derrate mediante l'installazione di apposite trappole cromotropiche attivate con feromoni specifici;
- il controllo periodico delle trappole e la registrazione dei controlli eseguiti e dell'esito dei controlli in un apposito registro;
- la sostituzione dei feromoni e delle trappole secondo le indicazioni previste dalle ditte produttrici;
- la presenza di un piano di disinfestazione periodica dei magazzini di stoccaggio delle derrate;
- la registrazione di tutte le operazioni messe in atto per la gestione di detti rischi.

Qualora sia presente un piano di gestione dei rischi fitosanitari il Servizio fitosanitario, in sede di controllo, effettuerà il controllo documentale e il controllo di identità sul 100% delle spedizioni e, qualora lo ritenga opportuno, potrà limitare il controllo fisico in percentuale variabile sulla base della valutazione del rischio fitosanitario.

In assenza di un piano di gestione dei rischi fitosanitari e qualora non sia possibile garantire i requisiti fitosanitari richiesti dal Paese importatore, il Servizio fitosanitario si riserva la facoltà di procedere con eventuali campionamenti o misure fitosanitarie specifiche (i cui costi sono a carico dell'operatore professionale), o al rigetto della richiesta con diniego del certificato.

### **18. Procedura per il rilascio dei certificati per le sementi**

Le ditte sementiere che intendono chiedere certificati di esportazione o riesportazione per le sementi devono:

- inviare annualmente al Servizio fitosanitario competente, entro la data stabilita dal Servizio Fitosanitario Nazionale, le denunce dei campi di produzione sementiera corredata delle seguenti informazioni:
  - cognome e nome/ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico dell'azienda agricola moltiplicatrice;
  - superficie destinata alla produzione sementiera (campi portaseme) corredata da foglio, mappale, comune e provincia, dati GPS;
  - specie botanica prodotta;
  - categoria del seme prodotto (standard, certificato, sperimentale, ecc.);
  - Paese terzo di destino della semente prodotta, con le indicazioni relative alle dichiarazioni aggiuntive richieste dal Paese terzo sulla base della normativa fitosanitaria in vigore nel Paese terzo.

Nel caso in cui il Paese terzo di destino richieda dichiarazioni aggiuntive per gli organismi nocivi delle derrate, le ditte sementiere devono mettere in atto sistemi di prevenzione e di gestione dei rischi fitosanitari nei magazzini di lavorazione e stoccaggio delle sementi (piano di autocontrollo), in particolare:

- installazioni fisiche di strutture per impedire l'ingresso nei magazzini e nelle aree di lavorazione di insetti delle derrate (reti antinsetto alle finestre e doppie porte);
  - monitoraggio degli insetti delle derrate mediante apposite trappole cromotropiche, trappole attivate con feromoni specifici, altri sistemi di monitoraggio approvati dal Servizio fitosanitario;
  - controllo periodico delle trappole, almeno 1 controllo mensile;
  - sostituzione dei feromoni e delle trappole secondo le indicazioni stabilite dalle ditte produttrici,
  - pulizia e disinfestazione periodica dei locali di stoccaggio delle sementi;
  - registrare tutte le operazioni messe in atto per la gestione di detti rischi in un apposito registro;
- rendere disponibile del Servizio fitosanitario la documentazione relativa ai controlli ufficiali condotti in campo nel corso della stagione vegetativa;
  - comunicare preventivamente al Servizio fitosanitario l'eventuale necessità di dichiarazioni aggiuntive richieste dalla normativa fitosanitaria del Paese terzo importatore;
  - rendere disponibile del Servizio fitosanitario la documentazione attestante l'obbligatorietà delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal Paese importatore (copia della normativa fitosanitaria del paese importatore, copia dell'import permit, certificati relativi a trattamenti effettuati sulla semente (concia, trattamenti, etc.).

In sede di controllo finalizzato al rilascio del certificato l'ispettore incaricato deve:

- effettuare il controllo documentale attraverso:
  - verifica dei verbali relativi ai controlli in campo eseguiti dal Servizio fitosanitario competente;

- eventuale verifica della corretta applicazione delle procedure previste dal piano di autocontrollo;
- verifica delle etichette di certificazione nel caso delle sementi certificate;
- verifica di tutta la documentazione che scorta le sementi nel caso di sementi originarie da luoghi di origine o di produzione diverse dal proprio territorio di competenza (DDT, Fatture, certificati fitosanitari, certificati di pre-esportazione, passaporti e ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'identificazione della partita);
- acquisizione di eventuali rapporti di prova ufficiali relativi ad analisi effettuati sui lotti oggetto di esportazione;
- verifica della normativa fitosanitaria del paese importatore per accertare che la merce oggetto di esportazione non rientri tra le merci vietate o che siano richieste delle dichiarazioni aggiuntive;
- effettuare il controllo di identità per accertare che la merce oggetto di esportazione sia conforme alla tipologia e quantità dichiarata dall'operatore professionale al momento della richiesta di rilascio del certificato;
- effettuare il controllo fisico che ha come scopo la verifica dei requisiti fitosanitari:
  - assenza di organismi nocivi da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena sulla base delle indicazioni riportate nella normativa fitosanitaria del Paese importatore;
  - assenza di sementi o corpi estranei (sementi di erbe infestanti o di altre specie botaniche diverse da quelle oggetto di esportazione), residui colturali, residui di terreno;
  - assenza di organismi nocivi delle derrate qualora richiesto dalla normativa del Paese importatore.

Nel caso in cui la normativa fitosanitaria del Paese terzo importatore richieda particolari requisiti fitosanitari che non possono essere garantiti dai controlli visivi eseguiti preliminarmente al rilascio del certificato o dai controlli eseguiti in campo nel corso della stagione vegetativa precedente la raccolta della semente e, qualora sia possibile, sulla base delle indicazioni fornite dal laboratorio ufficiale, si procede al prelievo ufficiale di campioni per le analisi di laboratorio. In tal caso si sospende l'iter per il rilascio del certificato in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio.

Il campionamento e le analisi di laboratorio devono essere concordati preventivamente con il Servizio fitosanitario, che ne definisce modalità e tempistiche.

Il campionamento ufficiale deve essere effettuato dal Servizio fitosanitario secondo le procedure di campionamento definite dall'ISPM 31 FAO e dal laboratorio di analisi.

In sede di campionamento l'ispettore fitosanitario deve redigere verbale di ispezione e prelievo campione, individuare il lotto oggetto del campionamento, provvedere a sigillare e contrassegnare in modo univoco i campioni prelevati.

Le analisi dovranno essere effettuate presso un laboratorio ufficiale accreditato ISO 17025 e riconosciuto idoneo dall'Autorità competente (Servizio fitosanitario) a svolgere analisi su organismi nocivi da quarantena. Nel caso in cui la ditta sementiera si avvale per le analisi del laboratorio del Servizio fitosanitario di Regione Lombardia, in sede di compilazione del verbale, l'ispettore fitosanitario deve informare l'operatore professionale della facoltà di assistere alle analisi e darne evidenza nel verbale di ispezione e prelievo campione.

I costi del prelievo ufficiale e delle analisi sono a carico dell'operatore professionale.

## 19. Certificazione CITES

La CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (anche chiamata Convenzione di Washington), entrata in vigore nel 1975, e regola il commercio, l'esportazione, l'importazione e la detenzione delle specie incluse nella Convenzione.

Gli Stati che aderiscono alla CITES sono 183, tra cui l'Unione europea dall'8 luglio 2015.

La CITES è stata adottata in tutta l'Unione europea mediante regolamenti direttamente applicabili dagli Stati membri, di cui i principali sono il Reg. CE 338/97 e il Reg. CE 865/2006.



Di seguito si elencano gli Allegati al Reg. CE 338/97, recanti gli elenchi delle specie protette:

- Allegato A: in raccordo con l'appendice I della Convenzione, elenca le specie minacciate di estinzione e per le quali, in generale, è vietato ogni commercio internazionale, sebbene in alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali;
- Allegato B: in raccordo con l'appendice II della Convenzione, elenca le specie il cui commercio internazionale è consentito esclusivamente per le spedizioni accompagnate da permessi validi;
- Allegato C: in raccordo con l'appendice III della Convenzione, elenca le specie soggette a regolamentazione specifica in determinati Stati;
- Allegato D: non corrisponde ad alcuna appendice della Convenzione e comprende alcune specie non elencate negli allegati da A, B e C, in relazione alle quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza; tale allegato è anche noto come «lista di monitoraggio».

L'appartenenza di una specie a uno degli allegati sopra citati è facilmente verificabile mediante la consultazione del sito Species+, oppure rivolgendosi ai Nuclei Carabinieri CITES (ex Corpo forestale dello Stato) <https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites>

Gli esemplari di specie iscritte negli allegati B e C del Reg. CE 338/97 riprodotti artificialmente possono essere esportati, laddove previsto, mediante l'utilizzo dei certificati fitosanitari, rilasciati dal Servizio fitosanitario regionale, nei quali dovranno essere riportati il nome scientifico della specie, oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare la seguente dichiarazione addizionale: "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

Gli esemplari di piante da allegato B e C oggetto di esportazione e di certificazione in export da parte del Servizio fitosanitario regionale, devono provenire da vivai riconosciuti per la riproduzione artificiale dal competente Nucleo Carabinieri CITES.

Nel caso in cui un operatore professionale intenda esportare piante da allegato B o C acquistate da un altro operatore professionale, è possibile rilasciare la certificazione se l'operatore professionale che ha prodotto e commercializzato le piante riporta una dichiarazione in fattura attestante il riconoscimento della riproduzione artificiale.

Per le merci dirette in **Svizzera**, non essendo prevista l'emissione del certificato fitosanitario, la certificazione CITES non verrà rilasciata dal Servizio fitosanitario. In questo caso la certificazione CITES dovrà essere richiesta ai Nuclei Carabinieri CITES competenti per territorio.

**Per maggiori dettagli si rimanda al documento specifico sulla CITES pubblicato sul sito del Servizio fitosanitario: <https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr>**

## 20. Esempi di dichiarazioni addizionali da riportare sui certificati (inglese/italiano)

- The consignment was inspected and found free from... (name of pest(s))/ La partita è stata ispezionata e trovata libera da ..... (nome organismo nocivo).
- The consignment was tested and found free from... (name of pest(s))/La partita è stata campionata e trovata libera da..... ..(nome organismo nocivo)
- (Name of pest(s)) is absent/not known to occur in ..... (name of country/area)/(Nome dell'organismo nocivo) è assente/non ne è nota la presenza ..... (nome del Paese/area)

- The consignment\* was produced in a/La spedizione è prodotta in un:
  - pest free area for ..... (name of pest(s))
  - area of low pest prevalence for ..... (name of pest(s))
  - pest free place of production for ..... (name of pest(s))
  - pest free production site for ..... (name of pest(s));
  
- The place of production was inspected during the growing season(s) and found free from... name of pest(s) - Free text (optional): number of growing seasons, frequency of inspection/Il luogo di spedizione è stato ispezionato durante la stagione vegetativa e trovato libero da... (nome organismo nocivo) (opzionale: n. di stagioni vegetative, frequenza delle ispezioni, ecc.)
  
- The growing media in which the plants were grown was tested prior to planting and found free from... name of pest(s)/La terra in cui sono crescite le piante è stata analizzata prima della piantagione e trovata libera da... (nome organismo nocivo);
  
- The plants were inspected during the last growing season(s) and found free from... name of pest(s) Free text (optional) number of times, number of growing seasons or specific period, of inspection/Le piante sono state ispezionate durante l'ultima stagione vegetativa e trovate libere da... (nome organismo nocivo). (Testo opzionale: n. di volte, n. stagione vegetative e/o periodo specifico, periodo di ispezione ecc.)
  
- Plants for planting are compliance with ....established by phytosanitary import requirements for.... (name of pest)/Le piante destinate alla piantagione sono conformi ai requisiti fitosanitari stabiliti dalle norme d'importazione per ..... (nome organismo nocivo)